EDIZIONE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 20 marzo 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 63 pronunciata dalla Corte costituzionale nel giudizio promosso con ordinanza 20 marzo 1971 del pretore di Genova.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 (sul conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268), nella parte in cui richiama l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 45.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

F.to: Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 13 marzo 1974.

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2213)

Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 68 pronunciata dalla Corte costituzionale nel giudizio promosso con ordinanza 26 ottobre 1973 del tribunale supremo militare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non consente che sia concessa la libertà provvisoria nei casi, previsti dall'art. 313 dello stesso codice, in cui sia obbligatorio il mandato di cattura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

F.to: Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 13 marzo 1974.

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2214)

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 24 marzo 1956)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 6 marzo 1974, depositata in cancelleria il 13 successivo, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 35 della Costituzione.

La predetta questione è stata proposta con ordinanza 30 aprile 1971 del pretore di Milano, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 22 settembre 1971.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2215)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del 6 marzo 1974, depositata in cancelleria il 13 successivo, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663, secondo comma, del codice penale, nel testo risultante dalla modificazione introdotta con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, sollevata in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione.

La predetta questione è stata proposta con ordinanze 2 dicembre 1971 e 2 dicembre 1972 del pretore di Pisa, rispettivamente iscritte al n. 77 del registro ordinanze 1972 e al n. 163 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 19 aprile 1972 e n. 176 dell'11 luglio 1973.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2216)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 65 del 6 marzo 1974, depositata in cancelleria il 13 successivo, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto comprenda nella tutela penale anche le guardie particolari giurate dipendenti da privati di cui all'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La predetta questione è stata proposta con ordinanza 29 marzo 1973 del pretore di Codigoro, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 29 agosto 1973.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2217)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 66 del 6 marzo 1974, depositata in cancelleria il 13 successivo, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi terzo e quarto, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (modifiche alle norme sulla riforma fondiaria), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione.

La predetta questione è stata proposta con ordinanza 25 agosto 1971 del tribunale di Avezzano, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 1° dicembre 1971.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2218)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 67 del 6 marzo 1974, depositata in cancelleria il 13 successivo, ha dichiarato:

inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), sollevata dal giudice delegato presso il tribunale di Marsala;

la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 205 e 206, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevate in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 102, primo comma della Costituzione;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 206, 208, 209 e 227 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Le predette questioni sono state proposte con ordinanze 20 luglio 1971 del pretore di Cittadella, 7 luglio 1970 del giudice del tribunale di Marsala delegato al fallimento Baiata Giovanni e 19 ottobre 1972 del tribunale di Venezia, rispettivamente iscritte al n. 463 del registro ordinanze 1971 ed ai numeri 23 e 28 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1972 e n. 55 del 28 febbraio 1973.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2219)

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 69 del 6 marzo 1974, depositata in cancelleria il 13 successivo, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 718 e 720 del codice penale, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 80 del 27 aprile 1972 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 194 del 13 dicembre 1972.

Le predette questioni sono state proposte con ordinanze 10 aprile e 13 marzo 1973 del pretore di Sampierdarena, rispettivamente iscritte ai numeri 288 e 303 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 29 agosto 1973 e n. 236 del 12 settembre 1973.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2220)

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 70 del 6 marzo 1974, depositata in cancelleria il 13 successivo, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare) sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 22 novembre 1973.

La predetta questione è stata proposta con ordinanza 23 febbraio 1973 del pretore di Iglesias, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 26 settembre 1973.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2221)

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 71 del 6 marzo 1974, depositata in cancelleria il 13 successivo, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale, sollevate in riferimento agli articoli 111, 112 e 113 della Costituzione e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 1959 e n. 17 del 1973 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 39 del 1974.

Le predette questioni sono state proposte con ordinanze 1° giugno 1973 della corte d'assise di Forlì, 12 e 13 giugno 1973 della corte d'assise di Ravenna, iscritte ai numeri 331, 336, 337, 338 e 339 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 26 settembre 1973 e n. 263 del 10 ottobre 1973.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2222)

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (Reg. ric. n. 6, 1974).

In data 9 marzo 1974, nella cancelleria della Corte costituzionale, è stato depositato il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge approvata dal Consiglio regionale della Campania il 28 luglio 1973 e riapprovata il 13 febbraio 1974, recante « Ricostituzione in comune autonomo della frazione di San Marco Evangelista ».

Roma, addì 11 marzo 1974

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2223)

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

Ordinanza emessa il 17 dicembre 1973 dal presidente del tribunale di Avezzano sul ricorso di Di Gravio Dario, in proprio e quale amministratore unico della società « La Torre » (Reg. ord. n. 46, 1974).

Letta l'istanza del 14 dicembre 1973 con la quale la società Editrice della Torre r.l. in qualità di proprietaria e l'avv. Dario Di Gravio, in qualità di direttore responsabile, chiedono che venga iscritto nel registro stampa del tribunale di Avezzano il quotidiano « La Torre », di informazione e di varia cultura, del numero medio di otto pagine, da vendersi al prezzo di L. 200 la copia;

Ritenuta la sua competenza a provvedere sulla domanda;

Sentito il ricorrente avv. Di Gravio, nella sua duplice qualità di amministratore della società e di direttore responsabile;

Sciogliendo la riserva che precede, rileva.

Dall'esame dei documenti depositati risulterebbero osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione dei periodici (articoli 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 28, 46, della legge 3 febbraio 1963, n. 69). Il provvedimento del presidente del tribunale, in materia di iscrizione nel registro stampa, è presentato dalla dottrina come « atto dovuto », con esclusione del carattere discrezionale, nel timore che dall'esercizio di un simile potere derivi una qualificazione di « autorizzazione », esclusa dall'art. 21 della Costituzione. Non è tuttavia possibile togliere dai poteri del presidente l'esame sulla « natura » del periodico di cui si chiede l'iscrizione senza con ciò vanificare lo stesso intervento del magistrato. In relazione a tale assunto devesi ammettere che il presidente può e deve negare l'iscrizione di periodici che si prefiggano scopi contrari a norme imperative di generale osservanza. I ricorrenti chiedono che venga iscritto un quotidiano « di informazione e di varia cultura, di un numero medio di otto pagine da porre in vendita a L. 200 la copia », così insistendo, anche a verbale, nel declinare « la natura e periodicità della pubblicazione ».

In siffatta situazione l'iscrizione dovrebbe essere negata sulla semplice constatazione che l'editore richiedente si propone di violare una norma di carattere penale, ancora pienamente efficace nel nostro ordinamento (art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484), che « controlla », il prezzo massimo di vendita dei quotidiani.

Né la tesi dei richiedenti di disapplicazione della norma anzidetta può essere accolta, essendo quanto mai discutibile che essa abbia perso vigore per desuetudine, tanto più che la questione viene riproposta sotto il profilo del contrasto con l'art. 23 della Costituzione. Rimane, quindi, da stabilire se la pubblicazione di un quotidiano da porre in vendita ad un prezzo svincolato (superiore) dal prezzo fissato dagli organismi indicati dalla legge costituisca attività lecita o attività contraria a norme imperative, e quindi illecita; nel primo caso, si può disporre l'iscrizione nel registro stampa; nel secondo caso tale iscrizione deve essere negata.

In considerazione di quanto precede, e della rilevanza che la questione assume nel presente procedimento, si è dell'avviso che le eccezioni di illegittimità costituzionale degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, ratificato con legge 8 luglio 1949, n. 438, così come specificate ed illustrate dai ricorrenti nella loro memoria depositata e che rimane agli atti, non siano manifestamente infondate e, per quanto possa valere, il presidente del tribunale le solleva d'ufficio per chiederne la valutazione e la decisione alla Corte costituzionale.

Anche se non tutte le espressioni usate dai ricorrenti sono da condividere, nella sostanza si è dell'avviso che le eccezioni abbiano una loro indubbia serietà e meritano, sia per la complessità che per la rilevanza delle conseguenze, un superiore e più completo esame. E' opportuno infatti stabilire se:

a) in relazione all'art. 23 della Costituzione le norme anzidette, originate da una situazione contingente ben precisa, valgano ancora per la parte non caduta (prezzo dei quotidiani) anche dopo che sono cadute le altre parti (numero delle pagine dei quotidiani, riviste, pubblicazioni periodiche) ed anche dopo la attribuzione delle stesse funzioni al C.I.P.E.;

b) in relazione all'art. 21 della Costituzione le norme anzidette costituiscano, direttamente o indirettamente, una restrizione alla libertà di stampa e di manifestazione del pensiero;

c) in relazione agli articoli 41 e 42 della Costituzione le norme anzidette impongano legittimamente delle restrizioni alla libertà economica ed alla proprietà senza un correlativo e chiarito interesse della collettività.

P. Q. M.

Il Presidente, visto l'art. 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87;

Dichiara non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale degli articoli 6 *e* 7 *del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato* 15 *dicembre* 1947, *n.* 1484, *ratificato con legge* 8 *luglio* 1949, *n.* 438, *nelle parti relative al prezzo dei giornali, delle riviste e delle pubblicazioni periodiche in riferimento agli articoli 21, 23 e 42 della Costituzione.*

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata ai ricorrenti, al pubblico ministero in sede ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Sospende la procedura.

Il presidente: POLLO-POESIO

(1552)

Ordinanza emessa il 3 novembre 1973 dal pretore di Rutigliano nel procedimento penale a carico di Ambriola Salvatore (Reg. ord. n. 47, 1974).

Il vice pretore sull'eccezione di costituzionalità dell'art. 20 del codice di procedura penale sollevata dal difensore dell'imputato in udienza osserva:

Con rapporto del 5 aprile 1973 l'ispettorato provinciale del lavoro di Bari denunciava Ambriola Salvatore, titolare della ditta omonima, esercente edilizia in Capurso, per le contravvenzioni di cui in rubrica sul presupposto che dall'esame dei libri paga e matricola era risultato che il lavoratore Bondanese Remo era stato registrato in qualità di muratore dal 20 settembre 1971 al 22 gennaio 1972, (e non dal 1ª settembre 1971 al 15 marzo 1973 come denunciato dal lavoratore) con non più di quarantacinque ore di lavoro settimanali, e che il lavoratore Loiacono Marino era stato registrato sui ridetti libri, in qualità di apprendista lavoratore, dal 7 gennaio 1971 al 2 ottobre 1971 (e non dal 7 gennaio 1971 al 15 marzo 1972 come denunciato dal lavoratore) con non più di quaranta ore di lavoro settimanale.

Con decreto penale di questa pretura in data 28 maggio 1973 Ambriola Salvatore veniva condannato alla pena complessiva di L. 174.000 di ammenda perchè ritenuto responsabile delle contravvenzioni di cui innanzi.

Avverso tale condanna l'Ambriola proponeva in termini rituale opposizione assumendo di avere sempre regolarizzato la posizione assicurativa e previdenziale dei suoi dipendenti. Rinviato a giudizio, nel mentre era intervenuta costituzione di parte civile da parte dei due lavoratori suddetti, a dibattimento l'Ambriola Salvatore preliminarmente si opponeva alla costituzione di parte civile di questi ultimi in quanto non avevano subito alcun danno diretto dalle contravvenzioni contestategli e, comunque, avevano già adito in precedenza il competente giudice civile, e sollevava altresì eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del codice di procedura penale che, attribuendo al giudice penale la sola facoltà di sospendere il procedimento anche nei casi (come il presente) in cui il procedimento stesso, per la natura dei reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda, ha un solo grado di giurisdizione di merito, contrasterebbe con i principi fissati negli articoli 3, procedura penale, e 25, procedura penale, della Costituzione. Ciò posto, osserva che la opposizione alla costituzione di parte civile dei due lavoratori è infondata, e pertanto la rigetta, in quanto il lavoratore, essendo titolare di un interesse economico derivante dalle prestazioni a cui il datore di lavoro

è tenuto in forza delle leggi vigenti in materia di assicurazioni, assistenza e previdenza sociale e dei contratti collettivi valevoli *erga omnes*, può costituirsi parte civile nel procedimento penale instaurato a carico del secondo per aver violato le suddette norme, nulla importando che abbia già adito il competente giudice civile, in quanto, in tal caso, ai sensi dell'art. 24 del codice di procedura penale, si intende rinunciato il giudizio civile già promosso.

La eccezione, poi, di illegittimità costituzionale dell'art. 20 del codice di procedura penale con riferimento agli articoli 3, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, non appare manifestamente infondata. In questo procedimento il giudicante è chiamato a decidere, tra l'altro, su talune contravvenzioni che sono in relazione con la durata del rapporto, di lavoro, e quindi su di una controversia che potrebbe risolvere *incidenter tantum* ai fini dell'accertamento della responsabilità in base agli elementi acquisiti, essendo in questo caso la controversia stessa di facile soluzione, ai sensi dell'art. 20 cpv. del codice di procedura penale.

In tal modo, secondo l'assunto della difesa dell'imputato, cui accede il giudicante, verrebbero violate le norme di cui ai succitati articoli della Costituzione. Al fine di meglio individuare l'oggetto della questione occorre considerare che l'art. 20 del codice di procedura penale disciplina due ipotesi di rapporto tra processo penale e controversia civile (o amministrativa): l'una riguardante la sospensione obbligatoria del processo penale in caso di controversia di non facile risoluzione, e l'altro riguardante la sospensione facoltativa nel caso di controversia di facile risoluzione. Nella seconda ipotesi il predetto articolo attribuisce al giudice penale il potere, del tutto discrezionale, di conoscere di una controversia che naturalmente spetterebbe ad altro giudice (civile). Ciò implica da un lato violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione e dall'altro violazione dell'art. 25, primo comma, della stessa. Quanto all'art. 3 si rileva che vi è una ingiustificata disparità di trattamento tra colui che sia convenuto in giudizio in sede civile per la risoluzione di una controversia (sulla durata di un rapporto di lavoro), e colui che venga imputato in sede penale di reati contravvenzionali oblabili il cui accertamento dipende dalla risoluzione della stessa controversia, della durata cioè di quel rapporto di lavoro. Il secondo, invero, è esposto ad un solo grado di giurisdizione di merito (trattandosi di reati punibili con la sola ammenda), mentre l'altro a due gradi di giurisdizione di merito in ordine all'identico accertamento.

La facoltà conferita al giudice penale dell'art. 20 del codice di procedura penale importa il potere di detto giudice di obbligare l'imputato all'accertamento di una controversia (durata del rapporto di lavoro) nella sola sede del processo penale, e di negargli la possibilità di accertare lo stesso fatto nella sede propria e con la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito. Detta facoltà viene esercitata, come si è accennato, del tutto discrezionalmente, cioè senza possibilità di successivo controllo giurisdizionale.

Né pare rilevante considerare che la facoltà predetta possa essere esercitata solo in caso di controversia di facile soluzione e senza limitazione alla prova del diritto controverso. Salvo questa seconda ipotesi, che pare obiettivamente accertabile, la prima condizione invece è accertabile attraverso altro giudizio insidacabile del giudice penale. D'altronde la facilità della risoluzione della controversia non pare sia criterio idoneo a distinguere il caso in cui il soggetto sia abilitato ad esercitare i suoi diritti di difesa in un doppio grado di giurisdizione di merito, dal caso in cui il soggetto sia abilitato ad esercitare i suoi identici diritti di difesa in un solo grado di giurisdizione. Quanto al primo comma dell'art. 25 della Costituzione, si osserva che la suddetta facoltà di cui all'art. 20 del codice di procedura penale succitato implica il conferimento al giudice penale del potere di distogliere dal giudice naturale (civile) la controversia con riferimento ai caratteri particolari della stessa (facile o difficile soluzione). Ciò appare in contrasto con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge .

P. Q. M.

Il vice pretore onorario, visti gli articoli 20 e 24 del codice di procedura penale, rigetta l'opposizione alla costituzione di parte civile sollevata dal difensore dell'imputato;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata nel presente procedimento penale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del codice di procedura penale, sollevata dal difensore dell'imputato, nella parte in cui attribuisce al giudice penale la facoltà (e non l'obbligo) di rimettere al giudice civile la risoluzione di una controversia — di competenza del giudice civile — di facile risoluzione, limitatamente al caso in cui il procedimento penale riguarda reati contravvenzionali punibili solo con l'ammenda per i quali sia ammessa l'oblazione, con riferimento agli articoli 3, procedura penale, e 25, procedura penale, della Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di cui innanzi e sospende il presente procedimento penale.

Ordina che a cura del cancelliere la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il vice pretore onorario: LACOPPOLA

(1553)

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1973 dal pretore di Ivrea nel procedimento penale a carico di Cassetto Olga (Reg. ord. n. 48, 1974).

A seguito di rapporto del comando vigili urbani di Ivrea del 20 giugno 1973 veniva rinviata a giudizio per l'udienza odierna Cassetto Olga con l'imputazione di cui in rubrica.

Al dibattimento risultava, per le dichiarazioni dell'imputata confermate dai testi Pollono Gianna e Cornelio Aurelio nonchè dai documenti esibiti, che la Cassetto, essendo consapevole che la polizza r. c. a. della propria autovettura, tacitamente rinnovata alla scadenza del 31 maggio 1973, non era coperta, si era recata alle ore 10 del 19 giugno 1973, a piedi, all'agenzia Unipol di Ivrea ed aveva ivi versato la somma relativa al periodo assicurativo 31 maggio 1973-31 maggio 1974. Successivamente, alle ore 11,30, uscita con l'auto, era stata contravvenzionata dal vigile Cornelio, il quale aveva rilevato che la copertura assicurativa, seppure il premio era stato pagato antecedentemente nella stessa mattinata, decorreva solo dalle ore 24 di quel giorno.

La difesa sollevava eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge n. 990 del 1969, per disparità di trattamento tra privato contraente e compagnia assicuratrice.

A tal riguardo osserva il pretore che il contratto di assicurazione è un contratto consensuale, che si perfeziona col solo incontro delle manifestazioni di volontà delle parti. Non essendo un contratto reale, il pagamento del premio non è necessario per la sua validità, e dovrebbe costituire solo un atto di esecuzione del contratto, così come la copertura assicurativa dovrebbe costituire un effetto automatico della stipula di un valido contratto assicurativo.

Tuttavia il maggior potere contrattuale delle compagnie assicuratrici, a fronte dei privati contraenti, aveva, sotto l'impero del codice del 1882, che nulla disponeva al riguardo, introdotto la clausola secondo la quale la copertura assicurativa iniziava col pagamento del premio o della prima rata di premio e rimaneva sospesa in caso di mancato pagamento delle rate successive.

Il legislatore del 1942, nell'accogliere tale prassi, di uso generale, ne mitigava in parte il duro regime, disponendo quel termine di tolleranza o di rispetto di 15 giorni contenuto nell'art. 1901, secondo comma, del codice civile, secondo cui se alla scadenza convenuta per il pagamento il contraente non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa non dalla data di scadenza della stessa, ma dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

Inoltre tutelava ulteriormente il contraente privato includendo tale disposizione nell'elenco di quelle che, a norma dell'art. 1932 del codice civile, non possono essere derogate a danno dell'assicurato; il termine di tolleranza può eventualmente essere dalla polizza allungato, ma non mai abbreviato.

Il descritto regime appare eccezionale rispetto ai principi generali sanciti dal codice civile in materia di effetti dell'inadempimento dei contratti.

Infatti il codice prevede, per i contratti a prestazioni corrispettive, qual'è quello assicurativo, in caso di inadempienza di una parte, diverse conseguenze e facoltà per la controparte: *a*) non adempiere a sua volta (art. 1460 del codice civile); *b*) chiedere la risoluzione giudiziale del contratto (art. 1453 del codice civile); *c*) chiedere l'adempimento giudiziale del contratto (art. 1453 del codice civile); *d*) diffidare espressamente l'altra parte ad adempiere entro un certo termine pena la risoluzione del contratto (art. 1454 del codice civile); *e*) usufruire della risoluzione di diritto in alcuni casi predeterminati dalla legge (ad esempio in caso di termine essenziale) per la generalità dei soggetti di diritto.

Come si vede, la disciplina è informata a un criterio di eguaglianza tra le parti. Per l'art. 1460 del codice civile (*inadimplenti non est ademplendum*) permane una situazione di parità in cui si fronteggiano due inadempienti, ciascuno dei quali non guadagna niente dal contratto concluso e non eseguito, ma neppure perde niente. Negli altri casi la parte che ha dato causa all'inadempimento può essere chiamata a risarcire i danni, ma giammai può essere chiamata ad adempiere la propria prestazione e a risarcire i danni o le spese, senza che la controparte adempia alla propria.

Ora questo è proprio quanto si verifica nei contratti assicurativi.

Per il letterale disposto dell'art. 1901, terzo comma, del codice civile, l'assicuratore ha diritto « soltanto » al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese, senza che, ovviamente, debba o possa prestare alcuna garanzia per il passato, non potendosi dare rischio in *praeteritum*.

L'obbligo di rimborsare le spese è facilmente comprensibile ove si pensi alla necessità per le imprese di dimensionare la propria organizzazione in relazione al volume del portafoglio, oltre che in relazione alle decisioni promozionali della propria attività.

Non si vede invece a che titolo debba essere pagato il premio per il periodo assicurativo in corso. Non per risarcimento danni legislativamente predeterminato, perchè ciò non è previsto dalla norma che ne contempla l'obbligo e perchè, d'altra parte, sarebbe difficilmente ammissibile che il danno subito dalle compagnie per il mancato pagamento del premio sia uguale al premio stesso.

L'esperienza pretorile insegna che non è infrequente il caso di automobilisti i quali, con comportamento certo non encomiabile, pagano i vari successivi premi semestrali o annuali nel loro intero importo con ritardo di mesi, venendo a usufruire di una copertura ridotta nel tempo a fronte di un premio versato per intero.

Dall'altra parte, e cioè per le compagnie assicuratrici, succede che esse vengono a riscuotere una massa di premi uguale a quella matematicamente calcolata come necessaria per coprire una certa massa di rischi,

(tenuto conto della percentuale di insolvenze) mentre quest'ultima massa è nella realtà inferiore a quella assunta nel calcolo a causa della sospensione della garanzia per quella certa percentuale di polizze i cui premi non sono stati tempestivamente pagati.

In definitiva le società assicuratrici appaiono privilegiate in due direzioni: verso la controparte, che deve pagare, come abbiamo visto, l'intero premio relativo al periodo assicurativo in corso e le spese senza alcun corrispettivo, e verso gli altri soggetti di diritto i quali, in caso di stipulazione di contratto e successiva inadempienza di controparte, possono solo esperire i rimedi visti sopra.

Appare pertanto a questo pretore non manifestamente infondata la eccezione proposta, seppure riferita all'art. 1901, primo, secondo e terzo comma, del codice civile in relazione all'art. 3 della Costituzione e agli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

Va ordinate pertanto la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonchè la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 *della legge costituzionale* 9 *febbraio* 1948, *n.* 1 *e* 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 1901 *del codice civile nella parte in cui prevede conseguenze del mancato pagamento del premio assicurativo diversamente onerose per il privato contraente e per la società assicuratrice per contrasto con l'art.* 3 *della Costituzione.*

Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: DE MATTEIS

(1554)

Ordinanza emessa il 9 dicembre 1970 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 febbraio 1974) dal conciliatore di Oristano nel procedimento civile vertente tra l'Istituto autonomo case popolari di Cagliari e Neri Luciana (Reg. ord. n. 67, 1974).

Con atto notificato addì 13 novembre 1969, Porcu aiutante ufficiale giudiziario addetto al tribunale di Oristano, l'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Cagliari, *ut supra*, assumendo di avere locato a Neri Luciana, *ut supra*, un appartamento sito in Oristano, via Quartu S. Elena, fabb. 04, piano 1°, interno 4, per la durata di un anno rinnovabile tacitamente (contratto registrato a Cagliari in data 19 novembre 1964 al n. 16591), ha intimato alla detta Neri licenza per finita locazione alla data del 31 dicembre 1969. Costituitosi il contraddittorio, nell'interesse della Neri veniva fatta opposizione alla convalida della intimata licenza, facendosi rilevare che all'Istituto intimante non competerebbe diritto di proporre azione per finita locazione relativamente ad un contratto atipico complesso nel quale detto Istituto interviene solo in esito a regolare concorso e conseguente graduatoria tra gli aspiranti. Sempre per la Neri veniva eccepito, in subordine, il diritto alla proroga legale in esito alla legge 26 novembre 1969, n. 833. L'Istituto insisteva nella domanda di convalida, opponendo che esso avrebbe diritto di avvalersi delle comuni norme previste nel codice di procedura civile per porre fine alla locazione, e che, nel caso di specie, non poteva essere applicata la legge 26 novembre 1969, n. 833. Il processo, dopo diverse udienze, è giunto alla fase decisoria sulle suindicate conclusioni delle parti.

Premettendo che, stante l'opposizione della convenuta, non è possibile convalidare la licenza per finita locazione, mentre potrebbe in ipotesi essere pronunziata ordinanza di rilascio o anche sentenza di condanna al rilascio per verificatasi cessazione della locazione (il tutto, ovviamente, a seconda della valutazione delle risultanze istruttorie), ritiene peraltro il giudicante di dovere sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli articoli 21 e 30 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e istruzioni ministeriali, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Ciò per i seguenti motivi: il rapporto intercorso tra le parti trae origine dal testo unico sull'edilizia popolare ed economica, succitato. Le parti espressamente, come risulta dalla clausola n. 17 del contratto prodotto in atti, vi hanno fatto riferimento sia per l'incontro della manifestazione delle volontà e sia per la regolamentazione dei reciproci diritti e doveri.

Non ignora, il giudicante, che la Suprema corte di cassazione, chiamata più volte ad esprimere il proprio parere sul punto, ha altrettante volte, ed anche a sezioni unite (9 ottobre 1967, n. 2336), riconosciuto allo I.A.C.P. il diritto di avvalersi delle forme di procedimento, anche speciali, previste dal codice di procedura civile, e di potere, quindi, richiedere la licenza per finita locazione. Il punto che rende perplessi, peraltro, non è quello più volte risolto dalla Cassazione (alla quale non è stata sottoposta l'illegittimità delle norme), in quanto non è in discussione se la conoscenza delle questioni attinentisi al rapporto tra l'I.A.C.P. ed il conduttore sfugga al sindacato dell'autorità giudiziaria o competa, piuttosto, all'autorità amministrativa. La questione

che viene dal giudicante sollevata attiene alla legittimità delle norme che prevedono la cessione degli alloggi in locazione, senza che, tenuto conto della natura e scopi dell'I.A.C.P. e della legge che lo tutela, vengano tutelati in modo congruo e coerente i diritti degli assegnatari degli alloggi stessi. In modo particolare, per inciso, si fa rilevare come nel testo unico siano previste particolareggiatamente le ipotesi di inadempimento derivante da mancato pagamento del canone, e siano totalmente omesse, invece, le ipotesi della finita locazione o quelle di diverso inadempimento delle parti o quelle della diversa regolamentazione delle locazioni scaturenti dallo eventuale spirare del termine previsto nel singolo contratto di locazione. Non può revocarsi in dubbio che gli enti ed istituti di edilizia economica e popolare, lungi dal perseguire scopi di lucro, svolgono, anzi, a sensi degli articoli 21 e 22 del citato testo unico, la propria attività a vantaggio delle classi meno abbienti e meno agiate, assegnatarie di alloggi secondo una particolare procedura di graduatoria.

In modo specifico ed espresso, invero, detti enti ed istituti perseguono scopi di interesse pubblico e non privatistico. L'assegnazione delle case in alloggio, quindi, avviene non già in dipendenza di un contratto privatistico, nel quale l'interesse ed il lucro od anche la scelta fiduciaria ha una parte certo preminente, bensì in dipendenza del perseguimento di un fine ed interesse pubblico che tiene soltanto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la partecipazione al concorso che sfocia nella graduatoria che legittima, poi, l'assegnazione dell'alloggio ad un aspirante piuttosto che ad un altro. L'istituto od ente, di conseguenza, sono parte nella pattuizione solo in funzione e nell'interesse della collettività degli assegnatari. La Corte costituzionale, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità dell'art. 32, commi terzo e settimo del citato testo unico (vedasi decisione 22 dicembre 1969), ha insegnato che « non sussiste alcuna identità di situazione tra inquilino di una privata abitazione ed il concessionario di alloggio popolare, sul piano del rapporto locativo che li lega ai rispettivi proprietari dell'immobile. Nel primo caso ci si trova in presenza di un proprietario privato che dall'investimento di un capitale nell'acquisto di una casa e dalla locazione della stessa si propone di realizzare un profitto come corrispettivo del capitale impiegato, sicché il rapporto che si stabilisce con l'inquilino è di natura esclusivamente privatistica. Nel secondo caso, invece, il proprietario dell'alloggio concesso in uso è un ente pubblico creato dallo Stato per il soddisfacimento di un proprio fine che si identifica con l'interesse e l'obbligo sociale di costruire appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti e più bisognosi. Esula, pertanto, dagli istituti in questione, ogni finalità speculativa e di lucro. Ovviamente la natura pubblicistica sia degli enti che della funzione dai medesimi esplicata, si ripercuote sul rapporto che si instaura tra l'istituto e l'assegnatario allorché l'alloggio del primo viene concesso in uso al secondo, rapporto che, secondo la dominante giurisprudenza, trae origine da un atto amministrativo (assegnazione avente il carattere della concessione amministrativa), sebbene dalla stessa scaturiscano poi diritti soggettivi a favore del privato. Dal concorso degli elementi indicati è quindi agevole inferire che il rapporto intercedente tra l'Istituto per le case popolari ed assegnatari degli alloggi presenta pecularietà e caratteristiche proprie, non riscontrabili nel comune rapporto di locazione ». Ne deriva, quale conseguenza diretta, la considerazione che l'Istituto (una volta che abbia riconosciuto, a favore di un assegnatario dell'alloggio, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi voluti dalla legge, preminenti rispetto agli altri vantati dall'altro aspirante all'assegnazione del medesimo alloggio) non possa sovvertire tale diritto, acquisito dal riconosciuto avente diritto, a suo piacimento ed a vantaggio eventuale di altra persona. In modo particolare — quindi —, si rileva come la stipulazione di una locazione a tempo determinato od anche indeterminato (con le conseguenze di cui al codice civile e codice di procedura civile), sia in netto contrasto con il pieno diritto all'alloggio, acquisito dall'assegnatario a seguito di regolare concorso a sensi dell'art. 21 del citato testo unico. In via di ipotesi, infatti, potrebbe essere frustrato il diritto dell'assegnatario, stipulandosi una locazione per la durata di un mese od anche meno. Solo il caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel concorso per l'assegnazione, ed in modo specifico il solo inadempimento previsto nel citato testo unico (mancato pagamento del canone); e solo il caso di avvenuto mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive fatte valere dall'assegnatario in sede di graduatoria e di assegnazione, potrebbero, in via di ipotesi, e con le dovute cautele anche in tali casi, determinare e legittimare la risoluzione del rapporto a vantaggio di altro aspirante all'alloggio. In diversa fattispecie, la pretesa dell'Istituto, di porre termine a suo piacimento, e senza che l'assegnatario nulla possa opporre, alla locazione, si risolverebbe in una patente violazione del diritto soggettivo acquisito dallo assegnatario dell'alloggio, ed a vantaggio di altro aspirante; e ciò in violazione di quella funzione di tutela della collettività degli assegnatari ed anche del singolo assegnatario.

Al riguardo basterebbe considerare che assurdamente l'alloggio potrebbe essere poi assegnato non solo a persona non vantante gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi riconosciuti in graduatoria all'assegnatario licenziato, ma addirittura a persona non avente requisiti soggettivi ed oggettivi superiori ad altro che, nella precedente graduatoria, fosse giunto subito dopo l'assegnatario preferito. Le norme impugnate, quindi, poiché mancanti di quelle disposizioni che adeguatamente tutelino il cittadino titolare di un diritto soggettivo riconosciuto, appaiono manifestamente antidemocratiche e dittatoriali. Esse pongono il cittadino nella impossibilità di fare valere le proprie ragioni, fondate peraltro sul diritto soggettivo acquisito; sovvertono il principio della difesa dell'individuo di fronte alla legge; pongono l'Istituto in una posizione di privilegio e di imperio in contrasto con le finalità e gli interessi pubblici da esso perseguiti, ed in manifesta contraddizione con i princìpi di libertà ed uguaglianza garantiti dalla Costituzione; creano, infine, una inammissibile disparità di trattamento tra cittadini.

Non è chi non veda, conchiudendo, che le norme impugnate sono in contrasto con la Costituzione e precisamente con gli articoli 3 e 24.

La soluzione della questione è pregiudiziale alla pronunzia di merito.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione; visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e successive integrazioni e modificazioni; solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli articoli 21 e 30 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nei limiti di cui alla motivazione suestesa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il procedimento in corso fino alla pronunzia della decisione da parte della Corte costituzionale.

Il conciliatore: SEQUI

(1848)

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1973 dalla Corte suprema di cassazione, sezione I civile, nel procedimento fallimentare tra Raccuglia Michele e il fallimento Raccuglia Michele e Maltese Laura (Reg. ord. n. 53, 1974).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza 20 ottobre 1969 Raccuglia Michele, socio della fallita società di fatto Raccuglia Michele e Maltese Laura, chiedeva al giudice delegato che volesse promuovere l'estensione del fallimento a certo Signorelli Nicola. Il giudice delegato rigettava l'istanza e, su reclamo del ricorrente, il tribunale di Napoli con decreto del 6 luglio 1970 rigettava il reclamo. Ricorreva il Raccuglia e la Corte d'appello di Napoli con decreto 19 gennaio 1971 confermava il provvedimento impugnato.

Sosteneva la Corte che solo il curatore del fallimento era titolare del potere di richiedere l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili e conseguentemente solo il curatore era legittimato ad impugnare il decreto che avesse rigettato l'istanza proposta a tal fine. Pertanto il reclamo proposto dal fallito doveva ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione.

Contro tale decreto ricorre per Cassazione il Raccuglia e resiste il curatore del fallimento proponendo eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 della Costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Viene dapprima in esame il tema della ammissibilità del ricorso ex art. 111 della Costituzione, ammissibilità che la Corte ritiene nel caso sussistere.

Il provvedimento impugnato si richiama al costante indirizzo giurisprudenziale affermativo del potere esclusivo del curatore del fallimento di promuovere la estensione del fallimento stesso ai soci personalmente e illimitatamente responsabili. Ciò premesso, va considerato che la giurisprudenza della Suprema corte, che ha sempre ritenuto il difetto di definitività dei provvedimenti in genere reiettivi di istanze di dichiarazione di fallimento, ha sempre riguardato situazioni nelle quali le istanze stesse erano state ivi esaminate nel merito sotto il profilo quindi della sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento. Appare evidente che in tale prospettiva trova precisa collocazione concettuale l'argomento secondo cui la riproposizione della domanda è assolutamente libera, con la conseguenza che, potendosi fondare su diverse o su nuove circostanze di fatto o valutazioni giuridiche, la possibilità intrinseca del riesame vanifica la definitività della decisione reiettiva originaria.

Nella fattispecie in esame peraltro, come appunto premesso, il profilo del rigetto è di tutt'altra natura e impinge nella affermazione secondo cui il fallito è privo di legittimazione a proporre l'istanza. Non sembra dubbio che in questa ipotesi al carattere di decisorietà, che sussiste in tutti i casi perchè è indubbia la natura della decisione siccome pronuncia non meramente ordinatoria ma incidente su situazioni giuridiche, e ancora alla idoneità di tali provvedimenti reiettivi di istanze di fallimento ad incidere su diritti soggettivi anche essa indiscutibile in tutte le ipotesi possibili per la negazione o la affermazione che si opera in tema di tutela di diritti sostanziali, si aggiunge il terzo elemento della definitività. Infatti il giudice di merito ha negato la sussistenza della legittimazione a proporre l'istanza e con ciò giudicando, giudicando poi su diritti soggettivi, ha finito per negare infine il diritto di tutela giudiziaria del diritto sostanziale. E' di tutta evidenza che il soggetto interessato non può più in siffatta situazione, processualmente cristallizzatasi, riproporre la sua istanza se non in senso puramente formale, certo, come non può non essere, di riottenere la stessa risposta di giustizia. Ciò con la conseguenza che una supponibile non definitività non avrebbe altro che una parvenza

concettuale, ma si risolverebbe in un fatto privo di significato e di portata sostanziale, con l'ulteriore corollario che la situazione giuridica del soggetto resterebbe senza tutela pur essendo caratterizzata da effetti giuridico-economici sostanziali immediati come conseguenza della risposta negativa ottenuta, effetti che possono essere ricondotti ed evidenziati nel fatto di non potere accampare la esistenza di condebitori solidali capaci ed idonei a sopportare insieme al fallimento il peso di un passivo che grava in atto soltanto sul soggetto o sui soggetti dichiarati falliti.

Le conclusioni cui la Corte perviene comportano l'ammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione, senonchè per il merito del ricorso stesso il giudizio va sospeso, dovendosi rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione preliminare del problema della legittimità costituzionale dell'art. 147 sotto il profilo che la norma nega al fallito la legittimazione a richiedere il fallimento di soci illimitatamente responsabili, problema che la Corte ritiene di dover sollevare di ufficio.

Con la decisione n. 142 del 16 luglio 1970, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 147 sotto il profilo che non consentiva al creditore di chiedere la estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, uoi che si tratti di un fallimento sociale già dichiarato e si proponga la sua estensione a nuovi soci, vuoi che si tratti invece di un fallimento individuale e si denunci l'esistenza di una società con soci illimitatamente responsabili.

Non sarebbe realistico misconoscere la differenza di situazioni giuridiche tra i creditori da una parte e il fallito dall'altra, soprattutto per la sussistenza di un sistema che, ex articoli 42 e 43 nonchè 44 della legge fallimentare, vede il fallito privo della disponibilità giuridica del proprio patrimonio sotto il profilo sia sostanziale che processuale, e quindi carente di possibilità di incidere con i propri comportamenti o con le proprie iniziative processuali sulla propria situazione patrimoniale, tranne eccezioni peraltro non significative ed esclusi in ogni caso i diritti personali in senso stretto. Peraltro non va dimenticato che anche la posizione dei creditori subisce imponenti limitazioni a causa della dichiarazione di fallimento del debitore; la stessa azione revocatoria, perfino quella ordinaria, viene loro sottratta in favore dell'ufficio fallimentare, per non dire delle azioni surrogatorie, delle iniziative processuali di natura esecutiva e quant'altro.

Peraltro, la piattaforma concettuale sulla quale sembra potersi cogliere la serietà del dubbio di incostituzionalità è costituita, secondo la Corte, da due ordini diversi di profili.

Anzitutto si pone il tema della tutela giurisdizionale della situazione giuridica del fallito. Su questo piano può dirsi che l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, specialmente recenti, sia nettamente nel senso di un maggiore riconoscimento ed in definitiva di un ampliamento della tutela, con la soppressione di limitazioni che derivano da una concezione tendenzialmente assolutista della compressione che il fallito subisce dalla dichiarazione di fallimento. La stessa ammissione costantemente sostenuta dalla Suprema corte della legittimazione interinale o suppletiva del fallito nei casi di inerzia del curatore rappresenta un prezioso sintomo, anche se statisticamente di scarso momento, di una concezione relativistica delle limitazioni del fallito, come mero strumento di tutela ufficiosa di una situazione complessa a favore della massa dei creditori presumibilmente danneggiata dallo stato di insolvenza. La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, anche se è intervenuta quasi esclusivamente su momenti della vita giuridica del fallito precedente la dichiarazione di fallimento ed in chiave per lo più di tutela del momento di passaggio della fase precedente alla fase successiva, ed anche se mostra una certa severità nei confronti del fallito, come quando ha ritenuto costituzionale l'art. 49 siccome strumentale al processo di fallimento, può essere sufficientemente indicativa sul piano della ricerca di un più equo contemperamento di interessi di tutela tra interessi contrapposti, specialmente quando il conflitto impinga nel grande tema della libertà umana e della tutela giurisdizionale del cittadino.

Più tecnico ed in fondo più puntuale il secondo profilo. Con l'ipotizzabile ammissione del fallito ad esercitare i diritti di istanza ex art. 147, al fallito non viene concessa in via immediata e diretta la possibilità di incidere sulla sua situazione patrimoniale, il che sarebbe assai difficilmente conciliabile con il sistema del diritto positivo, sistema come tale indubitabilmente consono ai precetti costituzionali. Al fallito verrebbe soltanto attribuita la possibilità di interloquire circa la estensione del procedimento fallimentare. Si tratterebbe in sostanza di un'azione dall'esterno volta ad identificare le dimensioni oggettive e soprattutto soggettive del supporto debitorio del processo di fallimento. In altri termini, il fallito non sarebbe chiamato a gestire all'interno il processo di fallimento; e neppure ad agire all'esterno nei confronti direttamente di terzi. La facoltà eventualmente attribuitagli suonerebbe in definitiva nè più nè meno come una perpetuazione di quella libera facoltà di postulazione che il debitore non ancora fallito ha in base all'art. 6 della legge fallimentare, vuoi diretta a chiedere il proprio fallimento, vuoi invece diretta a fare dichiarare il fallimento di una ritenuta società di fatto tra il debitore stesso ed altri soggetti, a prescindere naturalmente dal fondamento dell'istanza. In nulla quindi sembra che i soggetti controinteressati possano subire dalla legittimazione del fallito un danno che sia incompatibile con le strutture della legge fallimentare.

Di contro è quanto meno seriamente dubitabile che il sistema degli articoli 3 e 24 della Costituzione siano rispettati dalla norma dell'art. 147 della legge fallimentare che inibisce, e per le ragioni anzidette senza la giustificazione nè morale nè tecnico-giuridica, la difesa giurisdizionale di un sicuro diritto soggettivo sostanziale quale quello di affermare l'esistenza di condebitori solidali anche sui quali incomba il dovere di pagare i comuni creditori, per di più con un chiaro e diretto rapporto interno in forza del quale può dirsi al postutto che il fallito si presenti ufficialmente come creditore di quei soggetti.

Concludendo, ritiene la Corte di dover disporre la remissione degli atti alla Corte costituzionale perchè esamini la questione di illegittimità costituzionale, che appare non manifestamente infondata, dell'art. 147 della legge fallimentare, sotto il profilo che la norma ivi racchiusa nega al fallito la legittimazione ad agire nell'ambito del sistema fallimentare, che è l'unico ambito utilizzabile, per la dichiarazione di fallimento di soci illimitatamente responsabili.

P. Q. M.

La Corte dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione non manifestamente infondata della illegittimità costituzionale dell'art. 147 della legge fallimentare sotto il profilo che la norma non attribuisce al fallito la legittimazione a proporre istanza al tribunale fallimentare per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Dispone che la presente ordinanza venga pubblicata nelle forme di legge e comunicata secondo le relative prescrizioni.

Il presidente: CAPORASO

(1558)

Ordinanze emesse il 12 febbraio 1973 (pervenute alla Corte costituzionale il 5 febbraio 1974) dal tribunale di Roma in due procedimenti civili vertenti tra il Banco di Roma e l'Amministrazione delle finanze dello Stato (Reg. ord. numeri 51 e 52, 1974).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 15 luglio 1971, il Banco di Roma proponeva opposizione, davanti a questo tribunale, contro l'ingiunzione notificatagli dall'ufficio dogana principale di Roma I, per il pagamento della somma di L. 180.688.145, oltre gli accessori, a titolo di diritti doganali relativi a merci precedentemente importate dalla società « Biscotti Colussi Perugia », da recuperare in virtù della legge 25 febbraio 1971, numero 110, e dell'obbligazione fideiussoria assunta dallo stesso opponente in favore dell'anzidetta società.

Con la opposizione si deducevano motivi di rito e di merito e si chiedeva che l'atto impugnato fosse dichiarato illegittimo e privo di effetto.

L'amministrazione convenuta si costituiva nel processo, contestando il fondamento della domanda; in via riconvenzionale chiedeva che l'opponente fosse condannato al pagamento della somma portata dall'ingiunzione.

Acquisita agli atti la necessaria documentazione, il processo era trattenuto a sentenza nell'udienza collegiale del 12 febbraio 1973.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In questo ed in altri numerosi giudizi analoghi, pure venuti separatamente alla decisione del Collegio, si è fatta questione, sotto vari aspetti, della legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110.

La questione, evidentemente, ha rilevanza ai fini del decidere la controversia, perché l'ingiunzione che forma oggetto di gravame trova titolo, per la imposizione del tributo, e per la conseguente pretesa di pagamento, nel disposto della legge menzionata.

Tale testo si propone al lettore, come si desume dalla sua stessa intitolazione e dalla impostazione formale dell'art. 1, nel senso apparente di una interpretazione autentica dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976. Questa norma, « allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali » nel territorio di Assisi, prevedeva che le imprese, nel caso che avessero istituito le loro installazioni in detto territorio nel periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, avrebbero goduto della « esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovraimposte » e ciò « per la durata di anni dieci dall'istituzione dell'impianto ».

Diversamente, l'art. 1 della legge del 1971 dispone che « la sfera di applicazione dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo: 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile; 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale; 3) l'imposta di patente ».

La prima questione riguarda l'identificazione della natura della legge, che nel titolo è qualificata come interpretativa.

Al riguardo si premette, in via generale, che il giudice non è vincolato dalla apparenza della volontà del legislatore e che, conseguentemente, non può prescindere, nella interpretazione e nell'applicazione di una

norma, dal suo reale contenuto precettivo; cosicché, quando tra la forma del provvedimento e la sua sostanza si manifesti un aperto contrasto, occorre che l'indagine abbia riguardo essenzialmente alle autentiche finalità perseguite dalla norma.

Ora, perché una legge possa definirsi interpretativa, occorre che si ponga, rispetto ad un testo già esistente, come strumentale (e, quindi, accessoria), al fine di sciogliere dubbi e riserve che siano sorti, o che possano sorgere, nella lettura di esso. La norma di interpretazione, pertanto, lascia intatta la sostanza della norma alla quale accede, limitandosi a chiarire ed a spiegare il suo effettivo significato: ad esempio, riguardo all'ambito di efficacia, essa in nulla modifica od altera il contenuto della norma interpretata, ma soltanto ne esprime i veri intenti, già presenti e reperibili nella sua formulazione originaria.

Perché, dunque, il testo abbia caratteri di interpretazione è necessario che la norma interpretata offra al lettore l'adito ad una obbiettiva e ragionevole incertezza circa il suo significato, nonostante la corretta applicazione dei normali canoni ermeneutici: obiettiva, perché derivante da una intrinseca oscurità del senso (dovuta, ad esempio, ad inesatte relazioni sintattiche, od all'improprio uso delle parole), e non riferibile ai personali apprezzamenti e valutazioni del lettore; ragionevole, perché non ogni incertezza esige una interpretazione autentica, ma soltanto quella che si fonda su ponderati argomenti, che possano dar luogo, secondo verosimili procedimenti logici, a soluzioni contrastanti fra loro, ma tutte accettabili.

Occorre, di più, che la soluzione accolta dal legislatore, perché non sia innovativa rispetto al testo precedente, possa essere rinvenuta in esso come possibile, nell'ambito di quelle prospettabili in base ad una meditata lettura della norma.

Ciò posto, si osserva che l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, non ammetteva alcuna incertezza (né obiettiva, né ragionevole) in ordine alla sua corretta interpretazione. Secondo gli ordinari criteri di ermeneutica, infatti (cfr. Cassazione 3 dicembre 1970, n. 2533; Cassazione 3 maggio 1967, n. 836; Cassazione 31 maggio 1966, n. 1453; Cassazione 5 ottobre 1964, n. 2514; Cassazione 9 giugno 1971, n. 1707; Cassazione 13 maggio 1971, n. 1378), la chiara e nitida lettera della norma permetteva di apprendere, al di fuori di ogni possibile dubbio, che il legislatore intendeva esonerare gli imprenditori che si fossero trovati in una particolare situazione da tutti indistintamente i tributi (erariali, provinciali e comunali) e dalle relative sovraimposte, che su di essi sarebbero normalmente gravati in base all'ordinamento, in conseguenza delle attività artigianali o industriali poste in essere.

Richiamando, poi, la *mens legis*, oltre la lettera della disposizione, non si può non pervenire al medesimo risultato interpretativo, avuto riguardo alle specifiche finalità d'incentivazione che la normativa del 1957 si proponeva di raggiungere. Fra gli strumenti scelti per sollevare il territorio di Assisi da una situazione di depressione economica vi fu quello, appunto, dell'esenzione degli imprenditori da ogni onere fiscale; non poteva mancare dalle agevolazioni l'esonero dai tributi indiretti, perché questi riguardavano specificamente la natura delle attività (artigianali e industriali) che la norma si proponeva di incoraggiare e di sostenere.

E che tale dovesse essere la interpretazione corretta della norma in esame, si traeva anche dall'autorevole pronuncia della Corte di cassazione (10 aprile 1968, n. 1079), la quale, dopo avere qualificato non accettabili, inconferenti, ingiustificati gli argomenti portati in contrario, così si esprimeva: « In definitiva, dunque, poiché nessuna ragione soccorre a che venga attribuito al citato art. 15 della legge in questione un contenuto che si discosti da quello chiaramente ed inequivocabilmente desumibile, nel loro significato grammaticale e logico, dalle parole in cui esso è formulato, devesi ritenere che l'esenzione concessa alle imprese artigiane e industriali nel territorio di Assisi, concorrendo le condizioni prescritte dalla legge stessa, si riferisca e vada applicata a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette ».

Poiché, dunque, l'art. 15 citato non poteva ragionevolmente essere inteso che in un unico senso, ogni interpretazione che venisse a contrastare con esso doveva necessariamente qualificarsi come difforme dalla reale volontà del legislatore del 1957. Consegue che la disciplina legislativa del 1971, imponendo una interpretazione dell'art. 15 della legge del 1957 diversa dal senso suo proprio, e prospettando, di contro, come l'unica valida, una certezza che non trova riscontro nel precedente testo legislativo, ha certamente apportato innovazioni nel limitare a tre soltanto i tributi per i quali veniva concessa la esenzione.

In quanto innovativo, l'art. 1 della legge del 1971, conformemente al disposto dell'art. 11 disp. prel., dovrebbe avere efficacia *ex nunc*, a far tempo dalla data di entrata in vigore della normativa. Ma è palese, invece, l'intento del legislatore di conferire alla disposizione effetti anche per il passato; ciò si desume limpidamente dalla intitolazione della legge, che, dichiarandosi interpretativa di un testo precedente, mostra di riferire la propria efficacia ai rapporti da esso regolati, e, soprattutto, dal testo dell'art. 2, che apertamente disciplina la materia della riscossione e del recupero delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, già « maturate » alla data di entrata in vigore della legge medesima. La retroattività di una norma, d'altronde, anche se non dichiarata, può trarsi per via indiretta dal testo di essa o di quelle che ne dipendono, così che la volontà del legislatore appaia univoca in tal senso (v. Cassazione 22 luglio 1971, n. 2433; Cassazione 30 marzo 1968, n. 977).

La Corte costituzionale già più volte si è pronunciata in ordine alle leggi con efficacia retroattiva, ammettendo che esse, anche se emanate in materia tributaria, non contrastano, soltanto per quel loro carattere, con la volontà del legislatore costituente: ciò in quanto, se è vero che « il principio generale della

irretroattività delle leggi, attualmente enunciato nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, rappresenta un'antica conquista della nostra civiltà giuridica », tuttavia « esso non è mai assurto nel nostro ordinamento alla dignità di norma costituzionale; né vi è stato elevato dalla vigente Costituzione, se non per la materia penale » (Corte costituzionale 8 luglio 1957, n. 118; v. altresì, Corte costituzionale 30 dicembre 1958, n. 81; Corte costituzionale 9 marzo 1959, n. 9; Corte costituzionale 16 giugno 1964, n. 45; Corte costituzionale 23 maggio 1966, n. 44; Corte costituzionale 6 luglio 1966, n. 89; Corte costituzionale 11 aprile 1969, n. 75).

E' stato anche affermato che il principio della irretroattività, « ispirato all'insopprimibile esigenza che ogni soggetto possa valutare le conseguenze dei propri atti in base alla legge, nel corso della cui vigenza debbano essere compiuti » e « assunto nel campo penale addirittura a precetto costituzionale di carattere assoluto (art. 25 della Costituzione), resta valido, anche per ogni altro settore del diritto, come direttiva generale, che il legislatore può derogare in via di eccezione in modo espresso o comunque non equivoco quando ricorrono manifeste esigenze di regolare soprattutto i rapporti giuridici non ancora definiti e conclusi » (Cassazione 26 aprile 1971, n. 1211; v., altresì, Cassazione 22 luglio 1971, n. 2433; Cassazione 23 maggio 1969, n. 1829; Cassazione 7 maggio 1966, n. 1176; Cassazione 4 giugno 1962, n. 1345; Cassazione 22 luglio 1971, n. 2433).

Più particolarmente in materia tributaria, e con riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, è stato detto che « il problema della retroattività... sorge non soltanto quando la legge ponga a base della prestazione un fatto verificatosi nel passato, ma anche quando essa alteri, modifichi o trasformi, con effetto retroattivo, gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria e i criteri di valutazione che vi sono connessi, quali risultano da una precedente normativa. Se, infatti, per capacità contributiva s'intende l'idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente imposta e se tale idoneità deve porsi in relazione non già con la concreta capacità di ciascun contribuente, ma col presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e con gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria, si deve anche ritenere che, quando la legge assuma a presupposto un fatto o una situazione passati — non più esistenti, perciò, al momento in cui essa entra in vigore — ovvero innovi, estendendo i suoi effetti al passato, gli elementi dai quali la prestazione trae i suoi caratteri essenziali, il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva, può risultare spezzato ed il precetto costituzionale (« in ragione della capacità contributiva ») violato. Può, non risultare necessariamente spezzato: il che vuol dire che il venir meno di questo rapporto non può essere affermato in via generale e in astratto, ma deve essere verificato di volta in volta, in relazione alla singola legge tributaria » (Corte costituzionale 16 giugno 1964, n. 45).

Ora la legge n. 110 del 1971 prende in considerazione, al fine di assoggettarli a tributo, singoli atti economici posti in essere dall'imprenditore in epoca anteriore a quella della sua entrata in vigore e sembra dubbio al collegio che sia stata mantenuta ferma dalla nuova legge la necessaria connessione fra l'imposizione e la capacità contributiva dell'obbligato, atteso che il prelievo fiscale viene operato, per effetto della norma del 1971, con riferimento a situazioni pregresse, che, per la più gran parte, hanno ormai esaurito nel tempo la loro funzione economica. Tale riferimento è compiuto dalla norma sia riguardo alla insorgenza della obbligazione tributaria (poiché questa sussiste in base ad elementi che la fattispecie considerata presentava nel momento in cui fu attuata), sia per la individuazione dei suoi tratti essenziali, sia per l'accertamento delle circostanze inerenti alla determinazione della entità del debito.

Ciò pone subito il problema della persistenza della capacità contributiva al momento della imposizione con riferimento a fatti economici esauriti.

Non pare dubbio, infatti, che gli atti dell'imprenditore, poi assoggettati ad imposta, avessero già conchiuso, nell'ambito dell'impresa, il loro *iter* economico, e quindi che essi avessero esaurito gli effetti, positivi o negativi, che vi erano collegati. E fra tali effetti non è per nulla irrilevante quello relativo al tributo, la cui mancata inclusione nei bilanci preventivi e consuntivi importa a ritenere che non figurava fra le componenti di spesa conteggiate dall'imprenditore quella relativa al tributo, con la ulteriore conseguenza che tale margine, anziché essere destinato a soddisfare la pretesa dell'erario, fu certamente impiegato per far fronte ad altri oneri aziendali, fra gli innumerevoli che si possono ipotizzare.

Per ritenere ancora sussistente, quindi, all'atto del prelievo fiscale, la capacità contributiva dell'obbligato riferita ad un precedente momento, occorrerebbe avere per certo che la situazione economica connessa a ciascuno degli atti posti in essere dall'imprenditore, anche con riguardo all'assenza del tributo, permanga tuttora nell'ambito dell'azienda con eguale potenzialità, e sia ancora individuabile in relazione al singolo atto dal quale fu generata. E', infatti, un principio ben chiaro, posto in luce anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale (n. 45 del 1964), che la capacità contributiva, al fine dell'applicazione dell'art. 53 della Costituzione, non va posta in relazione con una generica ed assoluta idoneità del soggetto ad eseguire la prestazione, ma, specificamente, con la particolare situazione che ha determinato l'insorgere del rapporto.

Orbene, considerando che la legge del 1971 è intervenuta a distanza di molti anni dalle disposizioni agevolative del 1957, e che in essa non è contenuta alcuna norma che detti criteri idonei per accertare l'attuale ed effettiva sussistenza della capacità contributiva dell'imprenditore con riferimento ad atti pregressi, e che inoltre condizioni alla presenza di tale requisito l'imposizione del tributo e la entità di esso, non sembra manifestamente infondata la denuncia di illegittimità costituzionale della normativa in esame proposta nel giudizio.

Nè pare rilevante dedurre, come fa la difesa dello Stato, che la legge del 1971, lungi dall'imporre un discriminato regime fiscale agli imprenditori, ha inteso soltanto ristabilire un equilibrio, offeso e vulnerato, restituendo anche le attività svolte nel territorio di Assisi alla ordinaria disciplina tributaria. In verità, l'esenzione concessa con la legge del 1957 costituiva, in favore degli operatori economici, uno dei possibili incentivi per il risanamento di quel territorio, alla stessa stregua di contributi, finanziamenti, premi, eccetera. Ma, una volta accordato l'esonero dalle imposte, la situazione che si determinò fu di una totale assenza di obblighi tributari, restando indifferente, per il legislatore e per i beneficiati, che al di fuori della zona di Assisi tali obblighi sussistessero; con la conseguenza che la normativa del 1971, escludendo la esenzione e ristabilendo, sia pure in parte, la ordinaria situazione di obbligo, equivalse, sotto questo aspetto, ad una legge che avesse, *ex novo*, istituito, verso la generalità dei consociati, un tributo prima non esistente.

Nè, infine, può mutare i termini della questione la circostanza che gli imprenditori di Assisi furono posti sull'avviso, circa la non applicabilità della legge del 1957 alla totalità dei tributi, dall'atteggiamento dell'Amministrazione, che intese sempre limitare l'ambito di efficacia di quella legge alla sola materia delle imposte dirette; sicchè dovrebbe ritenersi per via di ragionevole presunzione che gli imprenditori abbiano considerato, nelle loro previsioni e programmazioni, la possibilità in futuro della pubblicazione di una normativa del tipo di quella del 1971, predisponendo i mezzi tecnici ed economici per farvi fronte. In verità, l'atteggiamento dell'amministrazione, così contrastante con il dettato del legislatore del 1957, e contraddetto dalla pronuncia della Corte di cassazione del 1968, non poteva certo far venir meno, nell'ambito di una concreta valutazione della realtà legislativa, la constatazione che, allo stato, vigeva una norma di totale esenzione, prevista per un periodo di tempo decennale, e che, dunque, a tale assetto attuale occorreva adeguare la politica economica della azienda, a prescindere da ipotetiche e non credibili innovazioni.

Ma anche sotto altro aspetto sembra al collegio che possa fondatamente prospettarsi il dubbio circa la legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110, con riferimento, questa volta, all'art.. 41, primo comma, della Costituzione.

Si deve osservare, in proposito, che la normativa del 1957, quanto meno negli articoli da 15 a 17, aveva certamente carattere d'incentivazione, allo scopo di sollecitare e di confermare le iniziative artigiane e industriali degli imprenditori, e di incoraggiare con tale mezzo la evoluzione e lo sviluppo delle attività rilevanti per la economia, essendo d'altronde il fine ultimo della legge « la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi» (v. Cassazione 10 aprile 1968, n. 1079).

Il modo scelto dal legislatore per attuare l'incentivazione fu quello dell'agevolazione tributaria, congegnata in guisa che gli imprenditori avrebbero goduto della esenzione da ogni imposta per un periodo di dieci anni dalla istituzione degli impianti, purchè tale situazione venisse realizzata entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge (art. 15).

La efficacia della proposta, dunque, era di particolare intensità, al fine di suscitare il fattivo interesse degli operatori economici di tutto il Paese, in considerazione della inusitata estensione del beneficio fiscale e del prolungarsi di esso per ben dieci anni dalla attuazione della iniziativa; di più, era tenuto conto dal legislatore di un periodo di cinque anni dalla entrata in vigore della norma perchè l'imprenditore si ponesse in grado di realizzare concretamente i suoi intenti, sicchè l'arco di efficacia della legge copriva un periodo di tempo di complessivi quindici anni.

La libera iniziativa dell'imprenditore, che si lasciò stimolare da quella proposta, dovette necessariamente aver presente, nella anticipata predisposizione dei mezzi organizzativi, nell'apprestamento delle attrezzature e dei capitali, nell'approvvigionamento dei macchinari e delle materie, nell'ingaggio del personale dipendente, nel disegno dei futuri programmi, la circostanza che per dieci anni dall'impianto i suoi atti economici sarebbero stati esenti da tributo: e non v'è dubbio che tale circostanza avesse un suo notevole e determinante peso nella formazione dei bilanci, nel calcolo dei costi, dei ricavi e dei profitti, nella previsione delle modalità di ammortamento, eccetera.

Non v'è dubbio, altresì, che le somme di denaro, che nella ipotesi di vigenza del tributo si sarebbero dovute corrispondere all'Erario, invece, secondo la previsione dell'imprenditore, avrebbero avuto una diversa destinazione, nell'ambito di efficacia della legge del 1957: per una parte si sarebbero impiegate nel far fronte alle spese dei nuovi impianti, e per l'altra nelle strutture organizzative dell'azienda.

Se l'attuazione di un incentivo, in favore della libera iniziativa economica, è indubbiamente nella facoltà discrezionale del legislatore, nel senso che egli può valutare positivamente alcune circostanze proposte al suo giudizio e decidere per la opportunità (o la necessità) di un incoraggiamento di tale iniziativa, è dubbio, tuttavia, se il legislatore abbia poi, anche a notevole distanza di tempo, la potestà di revocare in tutto o in parte i benefici concessi, e ciò con efficacia retroattiva, abbattendo indiscriminatamente le previsioni ed i frutti già conseguiti dall'imprenditore che ha realizzato l'iniziativa stimolata dal legislatore stesso.

Sembra che l'atteggiamento tenuto dal legislatore possa ferire il precetto costituzionale, nel punto in cui questo intende tutelare la libertà d'iniziativa economica del privato: ammesso che l'imprenditore deve necessariamente considerare alcuni particolari elementi (che sono da ritenere essenziali) prima di decidere se assumere, o no, un certo impegno organizzativo, e tenuto conto del fatto che fra tali elementi si pone certamente con carattere determinante la esistenza di una esenzione totale dagli oneri tributari, e poichè una iniziativa, in campo economico, può definirsi libera soltanto quando l'imprenditore abbia la piena disponibilità della

sua azione, non astrattamente prospettata, ma rigorosamente e concretamente collegata a tutte le componenti di valutazione (ponderabili ed imponderabili; certe ed incerte; con implicazione, o no, di un rischio), ne consegue che quando uno di tali elementi, posto con carattere di particolare certezza dallo stesso legislatore, venga invalidato da una successiva norma, con effetto retroattivo, probabilmente si altera la situazione in concreto assunta dall'imprenditore, con grave compromissione dei fondamenti del suo giudizio e con il venir meno, pertanto, della libertà di questo.

E' da notare, al riguardo, che il deterioramento della situazione non è provocato, nel caso in esame, da un fatto esterno all'ordinamento, imprevedibile o malamente non previsto, che gravi, nell'ambito del rischio proprio di un'impresa, sui suoi esiti economici, ma da un fatto proveniente dallo stesso legislatore ed in aperto e specifico contrasto con una norma precedente da esso emanata e nella medesima materia. Qui la imprevedibilità della sopravvenienza sembra che non possa essere addossata all'imprenditore, essendo la certezza della esenzione (con i conseguenti riflessi sulla libertà della sua iniziativa) affermata dalla normativa precedente, ed essendo per ciò la scelta dell'imprenditore, almeno per tale aspetto, tutelata proprio dalla legge.

Appaiono, di contro, manifestamente infondati gli ulteriori rilievi mossi in ordine alla legittimità costituzionale della legge n. 110 del 1971.

Per quanto concerne la disparità di trattamento riservata da tale legge agli imprenditori in genere, rispetto agli esercenti di nuovi impianti alberghieri, che conservano le esenzioni loro concesse dalla legge n. 976 del 1957, si osserva che la diversità si giustifica largamente con la differente natura delle attività, e con il loro oggetto, nonchè, soprattutto, con la circostanza che le imprese alberghiere furono agevolate per il più diretto ed immediato raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore (la legge è intitolata: « Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi, nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico »); mentre, invece, i benefici concessi agli altri imprenditori furono sì indirizzati ai medesimi scopi, ma per via indiretta e mediata, attraverso un più generale incremento delle possibilità economiche della zona. Sicchè, sotto questo profilo e con riferimento all'art. 3 della Costituzione, bene è ammissibile che il legislatore del 1971 abbia inteso conservare, ed accentuare, una diversità di trattamento già concepita dal legislatore del 1957, e riservare soltanto agli imprenditori che, per il contenuto della loro attività, rispondessero meglio alle esigenze considerate come apprezzabili dalla legge, il mantenimento dei benefici fiscali.

E' da escludere, altresì, che la normativa del 1971 costituisca una violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, essendo fuor di dubbio che tale precetto si riferisce soltanto alla materia del diritto penale (Corte costituzionale 9 marzo 1959, n. 9; Corte costituzionale 8 luglio 1957, n. 118; Corte costituzionale 30 dicembre 1958, n. 81; Corte costituzionale 23 maggio 1966, n. 44; Cassazione 22 luglio 1971, n. 2433; Cassazione 26 aprile 1971, n. 1211; Cassazione 23 maggio 1969, n. 1829; Cassazione 7 maggio 1966, n. 1176; Cassazione 4 giugno 1962, n. 1345; Cassazione 22 gennaio 1957, n. 168).

E' da disattendere, infine, il rilievo che la legge del 1971 violerebbe il principio dell'art. 104, primo comma, con riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo che tale intervento legislativo avrebbe costituito una indebita ingerenza nelle controversie, già allora instaurate tra coloro che pretendevano di essere del tutto esenti da obblighi tributari, ai sensi della legge del 1957, e l'Amministrazione delle finanze, la quale assumeva, invece, il vigore di un esonero soltanto parziale. Invero il legislatore non può essere vincolato, nelle sue manifestazioni normative, dalla sola e semplice esistenza di liti insorte nella materia che egli intende regolare.

Neppure per tale aspetto, d'altronde, vale il riferimento all'art. 3 della Costituzione, nel senso che l'intervento legislativo del 1971 avrebbe creato una inammissibile disparità tra coloro che ottennero un giudicato prima della entrata in vigore di tale legge e coloro per i quali la controversia è tuttora pendente. Infatti la discriminazione è data soltanto dal momento storico in cui acquista vigore la norma, dovendo questa prendere atto della situazione giuridica che attualmente esiste, con riguardo alle singole applicazioni di essa.

Ogni altra questione sul punto è da ritenere assorbita.

Il tribunale, alla stregua di quanto innanzi esposto, deve provvedere ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Uditi i procuratori delle parti, sollevata questione di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110, con riferimento agli articoli 53, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la sospensione del presente giudizio sino alla pronuncia della Corte;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti in causa, e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: PITTURITI

(1557)

Ordinanza emessa il 26 novembre 1973 dal tribunale di Lucera nel procedimento penale a carico di Lupardi Bruno (Reg. ord. n. 62, 1974).

IL TRIBUNALE

Rilevato che l'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nel disciplinare l'inchiesta infortunistica, demanda al funzionario del Corpo delle miniere accertamenti di carattere tecnico, aventi natura peritale, dei quali, a mezzo di relazione da compilarsi a cura del medesimo funzionario, sulle cause dell'infortunio, è dalla norma stessa obbligatoriamente disposta la trasmissione alla autorità giudiziaria;

Considerato che detti accertamenti vengono eseguiti in occasione di fatti (infortuni) che possono obbiettivamente integrare estremi di reato e conseguentemente far sorgere indizi di reità a carico di taluno;

Rilevato che l'art. 55 in questione non prevede garanzia alcuna di difesa per l'eventuale indiziato di reato, garanzia prevista, invece, in via generale dall'art. 304-*bis* del codice di procedura penale, estesa alla fase delle indagini di polizia giudiziaria (art. 225 del codice di procedura penale), ed attuabili in concreto attraverso la nomina del difensore;

Ritenuto, per dette considerazioni, che nella specie si profili un possibile contrasto della norma di cui all'art. 55 citato con l'art. 24 della Costituzione;

Ritenuto altresì, quanto alla rilevanza, che nel processo di che trattasi gli accertamenti compiuti dal funzionario del Corpo delle miniere ed i giudizi dal medesimo espressi sulle cause dell'infortunio, risultano utilizzati a fondamento del rinvio a giudizio disposto dal giudice istruttore nei confronti del Lupardi, e che questo collegio non può trascurare la valutazione dei medesimi accertamenti e giudizi ai fini della decisione sulla responsabilità dell'imputato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui consente accertamenti tecnici peritali senza alcuna garanzia di difesa per l'indiziato di reità, ordina sospendersi il presente giudizio e rimettersi gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.

Il presidente: CELENTANO

(1843)

Ordinanza emessa il 26 luglio 1973 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 febbraio 1974) dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra l'impresa Bassanini e Manuelli Angelo ed altri (Reg. ord. n. 65, 1974).

Con atto di citazione dell'11 marzo 1972 l'impresa Bassanini ha richiesto che fosse accertato, nei confronti di alcuni conduttori di locali di sua proprietà, il diritto al pagamento dei conguagli revisionali fino a tutto il 28 dicembre 1971 in relazione agli aumenti del costo della vita verificatisi nel corso della locazione, oltre che al pagamento di un acconto revisionale per il primo trimestre 1972, calcolati a norma di contratto sulla base delle variazioni del trimestre precedente.

Si deve subito rilevare che la clausola di salvaguardia invocata dalla società attrice non è stata predisposta al fine di conservare l'equivalenza fra le reciproche prestazioni con riferimento alle oscillazioni del costo della vita nella città di Milano, ma implica, in effetti, una variazione di valore del canone pattuito. Infatti l'assunzione di un indice su cui commisurare le variazioni del costo della vita rispetto al canone pattuito deve essere rapportata alla data di inizio del contratto e non (come nel caso in esame) a una data precedente. Inoltre si doveva far riferimento ai numeri indici del comune dove si trovano i locali in questione, cioè Bresso, e non a quelli di altro comune, nel caso specifico Milano dove notoriamente il costo della vita è superiore.

Infine va sottolineato che l'applicazione indiscriminata della clausola invocata può costituire un elemento perturbatore della situazione economica, concorrendo a stabilire le premesse di una nuova variazione del costo della vita.

Resta perciò oggetto della controversia la possibilità da parte della locatrice di apportare aumenti al canone originario per i contratti stipulati successivamente al 1° dicembre 1969, essendo incontestato che i contratti riguardanti i convenuti Manuelli e Trinca rientrino in questa categoria e che, anche a parità di condizioni oggettive (indice di affollamento, numero dei locali, ecc.), non siano automaticamente soggetti a blocco i contratti di locazione stipulati per la prima volta dopo il 1° dicembre 1969, data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 2. Questa legge infatti, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 56,

primo e secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, regola soltanto i rapporti in corso alla data del 1° dicembre 1969 e non trova applicazione per quelli conclusi successivamente.

Ma la distinzione così operata dal legislatore non appare conforme al sistema costituzionale, non sussistendo motivi validi per una deroga che lascia di fatto fuori dai benefici previsti dalla legge in questione numerose categorie di cittadini con diritto, invece, a particolare protezione.

Sui motivi che hanno indotto il legislatore a introdurre un nuovo blocco delle locazioni fino al 31 dicembre 1973 si ricorda che, a seguito di rivendicazioni sindacali e dopo una serie di proposte e studi a opera di gruppi, associazioni, partiti, fu presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge intitolato: « Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche e integrazioni alla legge 18 aprile 1962 e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel campo dell'edilizia residenziale, agevolata e sovvenzionata ». Nella relazione governativa si legge: « Gli elementi per la cosiddetta riforma della casa sono emersi in molteplici occasioni, ma soprattutto a partire dal 1969 allorchè più acute si sono manifestate le tensioni sociali in ordine ai temi della casa, della sanità, dei trasporti: temi che, pur autonomi e diversi a prima vista, hanno viceversa un fondamento comune e sono fra loro strettamente connessi, per l'attuazione di un'unitaria politica di promozione sociale ed economica dei lavoratori ».

Per conseguire questo obiettivo, la relazione governativa indicava tra i punti irrinunciabili, definiti « qualificanti », la definizione della casa come servizio sociale: si chiedeva perciò fra l'altro la « garanzia di godimento dell'alloggio ai ceti meno abbienti, a costi compatibili con le loro capacità economiche, attraverso una chiara disciplina dei fitti, basa sull'equo canone anche al fine di evitare che il ricorrente incremento dei fitti — proprio perchè l'aumento del costo della casa è una componente fondamentale dell'incremento del costo della vita — contribuisca al processo inflazionistico e alla diminuzione del potere d'acquisto del salario dei lavoratori ».

In attesa dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nota come « riforma della casa », al fine di risolvere provvisoriamente il problema dell'alloggio per le famiglie meno abbienti e non compromettere fin dall'inizio gli effetti sperati dalla nuova legge organica, fu emanata la legge 26 novembre 1969, n. 833, che prevedeva fra l'altro, all'art. 2, il blocco dei canoni fino al dicembre 1970. Successivamente tale termine fu prorogato al 31 dicembre 1973 dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745.

Nonostante le intenzioni del legislatore, l'ambito di applicazione della norma in questione è stato limitato ai contratti stipulati anteriormente al 1° dicembre 1969: così che lo scopo perseguito dai vari provvedimenti viene ad essere frustrato, rimanendo escluso dalla possibilità di usufruire del vantaggioso blocco dei canoni un numero rilevante di contratti con caratteristiche identiche a quelli tutelati, i cui conduttori anzi sfavoriti in partenza per la maggiore scarsità di alloggi reperibili e il grande aumento del costo della vita.

Tutto ciò contrasta evidentemente con l'art. 42, comma secondo, della Costituzione, che, pur riconoscendo la proprietà privata, affida alla legge il compito di disporne gli opportuni limiti al fine di assicurarne la funzione sociale. Viene inoltre ad essere obliterata la funzione principale della legislazione vincolistica, quella di tutelare più efficacemente la posizione giuridica del conduttore, in funzione del carattere di primarietà che la casa riveste nella scala dei beni economici e della grave insufficienza attuale di abitazioni per il fabbisogno nazionale. Riconoscendo la necessità di questa tutela, si è obbligati a sacrificare l'interesse del locatore, che traendo frutto dalla cessione ad altri dei diritti di godimento dell'immobile viene, in via presuntiva, considerato come maggiormente dotato di reddito.

Rimangono poi escluse dai benefici previsti dalla legge alcune categorie di conduttori che invece, secondo la Costituzione, avrebbero dovuto essere maggiormente avvantaggiate: cioè le famiglie in formazione, i lavoratori non inseriti e i lavoratori dipendenti in genere che non possano vantare conduzioni di più antica data. In particolare le famiglie di nuova costituzione trovano maggiori difficoltà a reperire l'alloggio necessario anche a causa degli effetti riflessi dei vincoli imposti dai proprietari ad altri contratti: effetti come la pretesa di canoni più alti in conseguenza della più scarsa disponibilità di locali. Tutto ciò contrasta con l'art. 31 della Costituzione, secondo il quale lo Stato deve « agevolare con misure economiche ed altre provvidenze » la formazione della famiglia.

Si aggiunga che i lavoratori non inseriti, costretti dalla disoccupazione ad inurbarsi, e i nuclei familiari a più basso reddito troveranno nell'aumento dei canoni e nella conseguente scarsità di alloggi reperibili ulteriori gravi ostacoli ad esercitare quei fondamentali diritti al lavoro e alle condizioni per svolgerlo dignitosamente che l'art. 4 della Costituzione riconosce e protegge.

La questione che si intende proporre è stata già esaminata dalla Corte, a seguito di remissione da parte del pretore di Brescia, le cui argomentazioni in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione sono qui riprese. Il ricorso è stato respinto, con sentenza 12 luglio 1972, n. 132, in quanto si era giudicato che implicasse un'indagine sul trattamento obiettivamente diverso riservato dal legislatore alle due categorie di conduttori, stipulatrici di contratto prima e dopo il 1° dicembre 1969. L'indagine appariva allora preclusa perchè comportava valutazioni di natura politica e un sindacato di merito sull'uso del potere discrezionale da parte del Parlamento: campi, questi, ritenuti di esclusiva competenza del legislatore.

Col presente ricorso si intende insistere sull'impossibilità per il legislatore di far uso di poteri discrezionali nei casi in cui la Costituzione gli imponga vincoli ben precisi. In queste occasioni è appunto compito della

Corte costituzionale accertare eventuali trasgressioni, nella pratica legislativa, dei limiti entro cui questa è tenuta; ed è suo diritto entrare direttamente nel merito della questione.

Si fa presente che un regime vincolistico — come quello previsto dalle leggi in esame — in assenza di provvedimenti organici in materia di abitazioni e in attesa di una sistemazione definitiva della materia, ha assunto il carattere di strumento di progresso piuttosto che di conservazione. Pertanto i principi costituzionali richiamati assumono valore cogente e se non osservati o trasgrediti possono profilare questioni di legittimità.

Per tutti questi motivi svolti deve ritenersi che la distinzione fra contratti stipulati prima e dopo il 1° dicembre 1969 contenuta nell'art. 2 della legge 26 novembre 1969, n. 833, modificata dall'art. 56, primo e secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, sia nettamente in contrasto con i principi costituzionali richiamati, ed in particolare con gli articoli 4, 42, secondo comma, e con l'art. 31, primo comma.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, propone questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 56, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nel punto in cui, con riferimento all'art. 2, primo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, esclude dalla proroga legale fino al 31 dicembre 1973 i contratti stipulati in data successiva al 1° dicembre 1969, in relazione agli articoli 4, 42, secondo comma, e all'art. 31, primo comma, della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la remissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il pretore: AUSILI CEFARO

(1846)

Ordinanza emessa il 18 ottobre 1973 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Proietti Giuseppina e Sozzi Giuseppe (Reg. ord. n. 64, 1974).

IL PRETORE

Premesso che il difensore dell'imputata Proietti Giuseppina ha chiesto l'assoluzione dell'imputata medesima rilevando che ella ha posto in essere soltanto una attività di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, ma non le ha distribuite per il consumo;

Considerato che va fatta applicazione del primo comma dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, onde è rilevante la questione di costituzionalità di detto testo normativo;

Rilevato che il citato art. 5 mentre punisce la detenzione per la vendita, non prevede anche la detenzione per distribuire le sostanze alimentari per il consumo;

Ritenuto che non vi è una sostanziale differenza — per quanto attiene agli interessi che la legge n. 283 del 1962 mira a tutelare — tra la vendita e la distribuzione per il consumo, ambedue le condotte potendo procurare un identico nocumento alla salute pubblica;

Considerato che, perciò, non risponde a criteri di ragionevolezza la distinzione tra detenzione per vendere e detenzione per distribuire per il consumo, la quale è pertanto violatrice del principio di uguaglianza posto dall'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Considerato, altresì, che la mancata previsione della detenzione per la distribuzione per il consumo di alimenti in cattivo stato di conservazione, per il pericolo che a questa condotta è conseguente, non realizza la tutela della salute voluta dall'art. 32, primo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 5, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui non prevede la detenzione di sostanze alimentari per distribuirle per il consumo, per contrasto con l'art. 3 e con l'art. 32 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: LUPO

(1845)

Ordinanza emessa il 18 ottobre 1973 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Proietti Giuseppina e Magnani Nadir (Reg. ord. n. 63, 1974).

IL PRETORE

Premesso che, con riferimento al reato ascritto all'imputata Proietti Giuseppina, il pubblico ministero ha chiesto che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui non prevede la detenzione delle sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione per distribuirle per il consumo;

Ritenuto che detta questione è rilevante per la decisione del presente giudizio e che essa non è manifestamente infondata per le considerazioni che seguono:

Il citato art. 5 mentre punisce la detenzione per la vendita non prevede anche la detenzione per distribuire le sostanze alimentari per il consumo; non vi è una sostanziale differenza — per quanto attiene agli interessi che la legge n. 283 del 1962 mira a tutelare — tra la vendita e la distribuzione per il consumo, ambedue le condotte potendo procurare un identico nocimento alla salute pubblica; non risponde perciò a criteri di ragionevolezza la distinzione tra detenzione per vendere e detenzione per distribuire per il consumo, la quale è pertanto violatrice del principio di uguaglianza posto dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Va considerato, inoltre, che la mancata previsione della detenzione per la distribuzione per il consumo di alimenti in cattivo stato di conservazione, per il pericolo che a questa condotta è conseguente, non realizza la tutela della salute voluta dall'art. 32, primo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Solleva, su istanza del pubblico ministero, questione di costituzionalità dell'art. 5, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui non prevede la detenzione di sostanze alimentari per distribuirle per il consumo, per contrasto con l'art. 3 e con l'art. 32 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: LUPO

(1844)

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1973 dal pretore di Civitella Roveto nel procedimento civile vertente tra Minieri Natale e Di Girolamo Mario (Reg. ord. n. 55, 1974).

IL VICE PRETORE

Letti gli atti del giudizio iscritto al n. 36/73 promosso da Minieri Natale contro Di Girolamo Mario;

A scioglimento della riserva, rileva:

Minieri Natale in data 22 maggio 1973 ha proposto opposizione tardiva avverso l'ingiunzione di pagamento notificata il 2 aprile 1973 ad istanza di Di Girolamo Mario. Assume l'opponente di non aver potuto notificare nei termini l'atto di opposizione a causa dello sciopero degli uffici postali ed in ciò ravvisa una causa di forza maggiore o di caso fortuito.

La proposta opposizione è disciplinata dall'art. 650, primo comma, del codice di procedura civile e poichè tale norma prevede la possibilità di fare opposizione anche dopo la scadenza del termine fissato nel decreto limitatamente all'ipotesi in cui l'intimato provi di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, se ne eccepisce l'illegittimità costituzionale — evidentemente in relazione all'art. 24, comma secondo, della Carta costituzionale — posto che in concreto si nega l'esercizio del diritto di difesa nel caso di regolare notificazione ma di impedimento a proporre opposizione nei termini.

E' evidente che il presente giudizio di opposizione non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di incostituzionalità della norma.

In realtà le ragioni addotte dall'opponente — salva, evidentemente, la dimostrazione in sede di merito della fondatezza in concreto del denunciato impedimento — non trovano spazio nella previsione legislativa vigente, la quale, senza possibilità di equivoco, afferma che l'opposizione è ammessa nel solo caso che l'intimato provi di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Cosicchè, quando non è controverso che l'intimato abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto (come nella specie in cui è pacifico che l'ingiunzione risulta notificata in data 2 aprile 1973) ma per ragioni di forza maggiore o per un evento improvviso ed imprevisto non abbia potuto far valere le proprie ragioni nel termine fissato nel decreto, l'opposizione non può essere proposta.

La rigorosa formulazione della norma non consente diversa interpretazione. Ma il restringere l'ammissibilità dell'opposizione tardiva solo ed esclusivamente all'ipotesi di mancata tempestiva conoscenza dell'ingiunzione, induce il giudicante a ritenere che la eccepita incostituzionalità dell'art. 650 del codice di procedura civile si riveli, oltre che rilevante ai fini della risoluzione del presente giudizio, anche non manifestamente infondata.

Non va sottaciuto che tale normativa viola gravemente il diritto di difesa sancito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione, in quanto ogni qual volta la legge, nei procedimenti speciali, si propone l'intento di assicurare il rapido conseguimento di un determinato scopo, questo non può e non deve essere raggiunto sacrificando il diritto di difesa di una parte che abbia un legittimo motivo di opposizione.

Non può ignorarsi, peraltro, il principio generale del nostro ordinamento processuale in virtù del quale, tutte le volte in cui una delle parti in giudizio siasi trovata nell'impossibilità di compiere un atto per motivi di forza maggiore o di caso fortuito, non può soggiacere alle conseguenze di tale impedimento come effetto della propria volontà o della propria negligenza.

Sembra al giudicante, invero, che il legittimo esercizio del diritto di difesa dell'intimato debba trovare applicazione sia nel caso di irregolare notificazione del decreto o di mancata conoscenza per caso fortuito o forza maggiore, sia nell'ipotesi in cui la notificazione sia efficacemente avvenuta ma l'intimato siasi trovato nell'impossibilità di produrre opposizione nei termini per causa di forza maggiore o per caso fortuito.

Del resto non va dimenticato che la fattispecie in esame ha stretta analogia con la normativa che disciplina il procedimento per convalida di sfratto, dove la lacuna della legge con la sola previsione dell'opposizione tardiva all'ordinanza di convalida quando l'intimato provi di non avere avuto tempestiva conoscenza della citazione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, è stata sanata con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore (sentenza numero 89).

In conseguenza ritiene il giudicante che la questione di illegittimità della norma in esame possa essere utilmente sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 650, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della ingiunzione, non abbia potuto proporre opposizione nel termine fissato nel decreto per caso fortuito o forza maggiore.

Sospende il presente giudizio e manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Visto l'art. 650, secondo comma, codice procedura civile, sospende l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sussistendone legittimi motivi.

Il vice pretore: PALANZA

(1560)

Ordinanza emessa il 27 novembre 1973 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Moro Silvano (Reg. ord. n. 66, 1974).

IL PRETORE

Rilevato che si procede a carico dell'imputato per il delitto di lesioni colpose lievi (art. 590 del codice penale) a seguito di querela presentata il 2 marzo 1973 da Bianconi Bruno;

che è intervenuta remissione di querela (con relativa accettazione) da parte degli eredi del Bianconi deceduto il 24 agosto 1973.

Ritenuto che, giusta l'art. 156 del codice penale « Il diritto di remissione di querela si estingue con la morte della persona offesa dal reato » e pertanto gli eredi del querelante non appaiono legittimati ad esercitare tale diritto;

che, tuttavia, gli stessi eredi, in ipotesi di proscioglimento o di assoluzione dell'imputato (al di fuori dei casi di perdono giudiziale, di estinzione del reato per causa sopravvenuta alla presentazione della querela e di insufficienza di prove), devono subire gli effetti della condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato e, quando ne è fatta domanda, alla refusione delle spese a favore dell'imputato, nonchè, sussistendo grave colpa, gli effetti della condanna del querelante al risarcimento dei danni richiesti dall'imputato (articoli 382 e 482 del codice di procedura penale);

che si viene a realizzare una situazione paradossale e talora sostanzialmente iniqua quando gli eredi del querelante, rendendosi conto della più o meno palese infondatezza — in ipotesi — della richiesta espressa dal *de cuius* con l'atto di querela, volessero, attraverso il meccanismo della pronta remissione, impedire, ad esempio, il costo della stessa citazione a giudizio del querelato ed altresì che una costosa e imprevedibile istruttoria dibattimentale (con la correlativa possibilità di vedere espletate indagini peritali importanti anche indubbi oneri economici: si pensi, in via di mera ipotesi, persino alla eventualità di dovere disporre la riesumazione del cadavere del querelante, vittima di un incidente stradale con conseguenze lesive di incerta qualificazione allo stato degli atti) incidesse ulteriormente sul loro patrimonio nel caso di assoluzione con formula piena del querelato;

che appare pertanto indispensabile sottoporre a giudizio di costituzionalità la norma posta dal citato art. 156 del codice penale in riferimento all'art. 24 cpv. della Costituzione per la parte in cui non ritiene trasmissibile agli eredi del querelante il diritto di remissione, in quanto sembra gravemente violato il diritto di difesa dei predetti soggetti, ove si intenda detto diritto anche come scelta del mezzo più opportuno per elidere possibili appesantimenti della posizione debitoria, senza dovere essere costretti a subire — in una situazione di necessaria passività — ogni conseguenza processuale riconducibile ad un preteso diritto personalissimo di altri non più in grado di interloquire;

che per le medesime considerazioni non appare superfluo un esame della stessa norma alla luce dell'art. 3 della Costituzione proprio per la irragionevole ed iniqua situazione che essa può determinare in capo agli eredi del querelante, ove si consideri che nulla possono fare anche in presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto fare recedere lo stesso querelante;

che appare, d'altro canto, palesemente sproporzionato il ricorso all'istituto dell'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario per una querela proposta dal *de cuius* e sicuramente contrario ad un principio di economia processuale sottrarre ai diretti interessati (anche, ma non solo, sotto il profilo economico) la facoltà di recedere da una pretesa astrattamente non fondata e pur tuttavia capace di coinvolgerli in un procedimento penale anche costoso;

che la rilevanza della prospettata questione nel presente procedimento è resa palese dall'intervenuta remissione di querela da parte degli eredi del querelante; remissione che con la eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale spiegherebbe immediatamente i suoi effetti ex art. 152 del codice di procedura penale, senza necessità di far luogo alla istruttoria dibattimentale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del codice penale nella parte in cui non consente agli eredi del querelante di esercitare il diritto di remissione.

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il pretore: GUARINO

(1847)

Ordinanza emessa il 23 marzo 1973 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 febbraio 1974) dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Misuri Mario (Reg. ord. n. 49, 1974).

RITENUTO IN FATTO

Il 14 dicembre 1972, ufficiali di polizia giudiziaria della questura di Livorno e della polizia tributaria, avendo avuta notizia dell'esistenza di armi e munizioni nell'abitazione di Misuri Mario, ai sensi dell'art. 41 della legge di pubblica sicurezza, effettuavano una perquisizione domiciliare che fruttava il rinvenimento di materiale esplodente e precisamente:

1) n. 25 trik-trak;

2) n. 26 scatole di fiammiferi detonanti o bastoncini scoppio;

3) n. 4 girandole;

4) n. 9 pacchetti da 10 miccette o petardi con n. 40 capsule ciascuna;

5) n. 9 pacchetti da 5 miccette o petardi con 40 capsule ciascuna.

Poiché il materiale, era detenuto abusivamente veniva sequestrato e il Misuri denunciato ai sensi dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

OSSERVA IL PRETORE

Considerato che l'art. 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consente che gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato, o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedano immediatamente a perquisizioni e sequestro;

Ritenuto che, tale norma, permette la perquisizione domiciliare senza alcun rispetto delle garanzie prescritte per la tutela della libertà personale;

che, inoltre, consente l'assunzione di vere prove di reità — e, quindi, la formazione di atti da utilizzarsi nel successivo giudizio — escludendo, benché vi sia un indiziato di reato, la partecipazione difensiva dell'interessato, comprimendone il diritto di difesa;

Considerato che, tale norma, non prevede il diritto di assistenza del difensore alla perquisizione, né prevede che il difensore, pur senza essere preavvisato possa tuttavia presenziare alla stessa;

Ritenuto, pertanto, che l'art. 41 del testo unico di pubblica sicurezza contrasta con l'art. 14 della Costituzione secondo cui « il domicilio è inviolabile » e non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge e secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale e con l'art. 24 della Costituzione secondo cui « la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento »;

che la questione è rilevante, nel presente procedimento giudiziario, dovendosi procedere sulla base di quanto acquisito dalla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione domiciliare e del successivo sequestro;

che la questione non è manifestamente infondata.

D'ufficio, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con riferimento all'art. 14 della Costituzione, nella parte in cui prevede la possibilità di perquisizione domiciliare e di sequestro senza mandato del giudice e all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore alla perquisizione e in quella in cui non prevede che il difensore, pur senza essere preavvisato, possa tuttavia presenziare alla stessa e, in ogni caso, della interpretazione che dell'art. 41 del regio decreto possa essere data per escludere le garanzie sopra indicate;

Ordina che a cura della cancelleria gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata a Misuri Mario, al suo difensore d'ufficio avv. Gino Melani di Livorno nonché al Consiglio dei Ministri.

Dispone altresì che l'ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: SICA

(1555)

Ordinanza emessa il 21 dicembre 1973 dal tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Urso Luigi (Reg. ord. n. 60, 1974).

IL TRIBUNALE

Premesso che in data 11 maggio 1972 Urso Luigi veniva sorpreso alla guida dell'autovettura targata LE 71546 appartenente a Rucco Francesca;

che l'autovettura risultava assicurata per danni contro terzi presso la compagnia di assicurazione « Lavoro e Sicurtà S.p.a. », per la durata di anni uno a partire dal 12 giugno 1971 e fino all'11 giugno 1972;

che il premio dovuto risultava frazionato in quattro rate trimestrali, delle quali soltanto la prima, che copriva il periodo assicurativo fino al 12 settembre 1971, era stata pagata;

che, per il disposto di cui all'art. 1901, comma secondo, del codice civile « se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza;

che, pertanto, l'autovettura targata LE 71546, in data 11 maggio 1972 circolava senza essere coperta da assicurazione per danni contro terzi;

che a seguito della trasmissione del processo verbale di denuncia da parte della polizia stradale di Lecce l'Urso Luigi fu denunciato al pretore di Lecce per l'infrazione contestatagli;

che, secondo ripetuti enunciati della Corte costituzionale (sentenze numeri 11 e 59 del 1960; numeri 7, 45 e 54 del 1962; n. 14 del 1964; n. 30 del 1965 e n. 37 del 1969), è possibile un controllo di legittimità costituzionale sui fini sociali delle leggi che disciplinano rapporti privati *inter partes;*

OSSERVA:

che, secondo l'insegnamento del Supremo collegio regolatore « la sospensione dell'assicurazione, per il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato, è stabilita a tutela di un esclusivo interesse individuale del contraente assicuratore » (Cassazione 6 ottobre 1960, n. 2584);

che, in conseguenza di tal principio, l'art. 1901, terzo comma, del codice civile accorda la facoltà di richiedere il premio anche per il periodo di tempo durante il quale l'autovettura non è stata coperta da assicurazione, e che siffatta *ratio* non appare ispirata ad alcuna finalità sociale, attesoché, in luogo di proteggere il contraente più debole (codice civile 27 febbraio 1962, n. 7 e 23 aprile 1965, n. 30), difende il contraente più forte.

Ciò posto, l'art. 1901 del codice civile pare contrastare con l'art. 41 della Carta costituzionale limitando l'autonomia negoziale delle parti contraenti per un fine asociale. Non ha spicco giuridico la obiezione relativa alla derogabilità della norma civilistica, attesoché l'entrata in vigore della legge n. 990 del 1969 ha posto l'istituto assicuratore in tali condizioni di vantaggio, alla stipulazione del contratto, da fare ritenere che non sia affatto ipotizzabile nella realtà che la medesima compagnia assicurativa spontaneamente abdichi ai privilegi dalla legge accordatile.

La succitata questione di contrasto, che è poi quella della denunciata incostituzionalità delle norme, per essere pertinente al giudizio in corso, che è giudizio di secondo grado avverso la sentenza resa dal pretore di Lecce in data 21 marzo 1973 ed appellata dall'Urso Luigi, investe il detto giudizio, essendo del tutto evidente che ove fosse pronunciata la illegittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile, la polizza assicurativa stipulata in data 12 giugno 1971 non potrebbe più essere considerata sospesa in data 13 maggio 1972 per la mancata corresponsione della rata del premio.

La situazione è tanto più espressiva, tenuto conto che la legge n. 990 del 1969, all'art. 32 non fa alcuna distinzione tra l'ipotesi di colui il quale pone in circolazione un'autovettura sfornita di contratto di assicurazione e quella di chi pone in circolazione un'autovettura con contratto di assicurazione sospeso, che anzi le due ipotesi sono tra loro equiparate.

Dalle premesse considerazioni deriva l'incertezza che l'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sia in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale, il quale è stato sempre interpretato nel senso che il legislatore non solo non possa introdurre per situazioni tra loro obiettivamente corrispondenti una differenza di trattamento, ma anche nel senso che esso non possa assoggettare situazioni tra loro obiettivamente diverse ad un medesimo trattamento.

P. Q. M.

Letti gli articoli 134 *della Costituzione,* 1 *della legge* 9 *febbraio* 1948, *n.* 1 *e* 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 *del codice civile in riferimento all'art.* 41 *della Costituzione, nonché la questione di legittimità costituzionale dell'art.* 32 *della legge* 24 *dicembre* 1969, *n.* 990, *in relazione all'art.* 3 *della Costituzione.*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e all'uopo sospende il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'imputato appellante e al suo difensore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale civile e penale di Lecce e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispone, infine, che la stessa sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il presidente: ESPOSITO

(1565)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740750)